



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**Sottocommissione VIA**

**Parere n. 801 del 17 luglio 2023**

<p><b>Progetto:</b></p>	<p><i>Verifica di ottemperanza, ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 alla condizione ambientale n. 6 di cui alla determina direttoriale prot. DVA-13947 del 08/06/2012</i></p> <p><b>Progetto esecutivo “Autostrada A26 “dei Trafori” tratto Lago Maggiore-termine autostrada, realizzazione ramo nord dello svincolo autostradale di Baveno al km 190”</b></p> <p><b>ID_VIP 9829</b></p>
-------------------------	---

<b>Proponente:</b>	<b>Autostrade per l'Italia spa</b>
--------------------	------------------------------------

### **La Sottocommissione VIA**

**RICORDATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la transizione ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

**DATO ATTO** che:

- la Società Autostrade per l’Italia (ASPI) S.p.A., con nota prot. ASPI/9201 del 16/05/2023 ha presentato domanda per l’avvio della procedura della verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 alla condizione ambientale n.6 di cui alla determina direttoriale prot. DVA-13947 del 08/06/2012;
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot. n. MASE/79448 del 16/05/2023;
- la Divisione con medesima nota di cui sopra, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/6459 in data 1/06/2023 ha comunicato al Proponente e alla CTVA la procedibilità della domanda e l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito internet istituzionale dell’autorità competente all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/447/14509>

**RILEVATO** che:

- con la determina direttoriale prot. DVA-13947 del 8/06/2012, resa sulla base del parere n.942 del 25/05/2012 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, è stata determinata la non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., nel rispetto di specifiche condizioni ambientali, del progetto esecutivo “Autostrada A26 “dei Trafori” tratto Lago Maggiore-termini autostrada, realizzazione ramo nord dello svincolo autostradale di Baveno al km 190”; in particolare la condizione n. 6 recita:

*ai fini del riutilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo dovranno essere preventivamente verificate le caratteristiche qualitative e la compatibilità degli stessi con l'uso previsto, ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06; qualora la suddetta caratterizzazione indicasse l'incompatibilità dei materiali e/o la presenza di rifiuti e sostanze pericolose, il Proponente dovrà dare immediata ed adeguata informativa alle Autorità di controllo per gli interventi e le prescrizioni del caso*

- con la Determina Direttoriale DVA-2014-0029662 del 17/09/2014, resa sulla base del parere n. 1581 del 1/08/2014 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, la condizione n.6 è risultata "non ottemperata e da ottemperarsi prima dell'inizio dei lavori";
- nel sopra detto parere n. 1581 del 1/08/2014 la CTVA ha ritenuto "per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, avendo già concluso l'iter di verifica di assoggettabilità alla VIA, il proponente intende avvalersi della facoltà di seguire la gestione dei materiali scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; l'area in progetto è stata interessata da una preventiva attività di indagine per la caratterizzazione ambientale dei terreni in sito, svolta nel mese di luglio 2011 in concomitanza delle indagini geognostiche con il prelievo, da uno dei sondaggi eseguiti, di un solo campione di terreno; dall'analisi dei documenti forniti dal proponente, i valori delle prove di laboratorio dell'unico sondaggio eseguito risultano ampiamente contenuti nei limiti previsti dalla Tabella I colonna A Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 parte IV; un solo campione si ritiene poco rappresentativo per verificare le caratteristiche qualitative e la compatibilità degli stessi con l'uso previsto e che pertanto si ritiene necessario che, prima dell'inizio dei lavori, vengano eseguiti ulteriori approfondimenti mediante la caratterizzazione di ulteriori campioni a supporto di quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dal proponente"

### **Per quanto riguarda la condizione ambientale n. 6**

**RILEVATO** che:

- la condizione ambientale n. 6 riporta:

*ai fini del riutilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo dovranno essere preventivamente verificate le caratteristiche qualitative e la compatibilità degli stessi con l'uso previsto, ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06; qualora la suddetta caratterizzazione indicasse l'incompatibilità dei materiali e/o la presenza di rifiuti e sostanze pericolose, il Proponente dovrà dare immediata ed adeguata informativa alle Autorità di controllo per gli interventi e le prescrizioni del caso*
- il Proponente ha presentato la seguente documentazione ai fini della verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, alla sopra citata condizione ambientale n. 6:
  - Relazione Generale (Codice Elab. PCC0002-2) aggiornata al gennaio 2018
  - Relazione sulle indagini integrative- Caratterizzazione dei materiali di scavo (Codice Elab. MAM0050), datata febbraio 2015
- il progetto in parola è costituito dallo svincolo di Baveno e pertanto riguarda un'area di estensione limitata.
- Il Proponente riporta di aver completato la redazione del Progetto esecutivo, che non allega;

- dalla documentazione presentata risulta effettuata una campagna di indagini integrativa nell'area di progetto nel dicembre 2014, realizzata nei due punti di indagine PZ-BV1 e PZ-B-2. La caratterizzazione è stata svolta secondo il D.M. 161/2012, vigente all'epoca delle prove. Su uno dei due campioni è stata effettuata anche una analisi sull'eluato.
- Il Proponente allega i certificati di prova e conclude che la totalità del materiale scavato è conforme a colonna A tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i, così come riporta essere evidenziato dal campione prelevato in fase progettuale da sondaggio SV2; conferma pertanto che il materiale di scavo risulta avere i requisiti ambientale di idoneità al riutilizzo secondo l'inquadramento normativo di sottoprodotto (art. 184 bis) e i criteri specifici dell'ex art 186.

**VALUTATO** che, alla luce di quanto premesso ed esaminata la documentazione presentata dal Proponente, si può concludere che, per quanto riguarda la condizione ambientale specifica, il Proponente ha trasmesso la documentazione richiesta che conferma l'idoneità del materiale agli usi previsti in progetto e, pertanto, **la condizione ambientale n. 6 risulta ottemperata** per quanto di competenza di questa Commissione

La Commissione **RICORDA** che, ai fini del riutilizzo dei materiali di scavo in qualità di sottoprodotto, il Proponente dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di legge, che allo stato attuale, considerata la non assoggettabilità a VIA dell'intervento, trovano base oltre che nel D.L.vo 152/2006, nel DPR 120/2017 e per i quali Autorità competente è l'ARPA Lombardia.

### **la Sottocommissione VIA**

#### **ACCERTA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento,**

che la condizione n.6 della Determina Direttoriale prot. DVA-13947 del 8/06/2012 risulta ottemperata fatti salvo tutti gli adempimenti di legge da parte dell'Appaltatore ai fini del riutilizzo del riutilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo.

**La coordinatrice della Sottocommissione Via**

**Avv. Paola Brambilla**